

Macellazione dei suini ad uso privato

Ordinanza n. 10 del 09 DIC 2015

IL SINDACO

Prot. N. 1498 09 DIC 2015

Visti:

1. L'articolo 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 Dicembre 1928, n. 3298;
2. L'Ordinanza del Ministero della Sanità del 30 Ottobre 1958;
3. Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 Novembre 1978;
4. Il Decreto Legislativo 1 Settembre 1998, n. 333 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento;
5. La Circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità – Settore di Medicina Veterinaria – n. 98.1.VET del 23 Novembre 1998;
6. Il Regolamento CE n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le disposizioni di cui al punto 2.2, Titolo I, Capitolo A dell'allegato III;
7. Il Regolamento CE n. 1069/2009;
8. Il Regolamento CE n. 142/2011;
9. I Regolamenti CE n. 853 e n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
10. Il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
11. Il Regolamento CE n. 1375/2015 della Commissione del 10 Agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichina nelle carni;
12. Il Decreto del Commissario ad Acta n. 58 del 29/09/2015 con il quale sono state aggiornate e revisionate le tariffe dei compensi delle prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai servizi ed Unità Operative dell'Area della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale;
13. La nota prot. 108136 del 10/11/2015 dell'ASREM - Servizio Veterinario - sede di Isernia;

Rilevato che:

1. la macellazione a domicilio deve riguardare solo ed esclusivamente animali della specie **SUINA** che l'interessato ha allevato in proprio e per l'esclusivo fabbisogno alimentare del suo nucleo familiare e che può interessare un massimo di **2 (DUE)** suini all'anno per nucleo familiare, **fino ad un massimo di 4 (QUATTRO) per famiglie particolarmente numerose (a discrezione del Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale competente)**;
2. l'allevamento di suini costituiti da più di un capo necessita del codice aziendale e della preventiva registrazione nella banca dati nazionale delle aziende zootecniche istituita ai sensi del D.P.R. n. 307/1996;
3. le carni di suini macellati a domicilio **NON** possono essere commercializzate ovvero non possono essere oggetto di cessione a scopo di lucro né come carni fresche né sotto forma di prodotti a base di carne;

Ravvisata la necessità di disciplinare la macellazione dei suini destinati esclusivamente al consumo familiare;

ORDINA

E' consentita, per la corrente stagione **2015/2016**, la macellazione dei suini a domicilio da parte dei privati interessati, le cui carni sono destinate esclusivamente al consumo e trasformazione nel proprio nucleo familiare, alle seguenti condizioni:

1. Coloro che intendono avvalersi di tale concessione sono tenuti a comunicarlo, almeno 2 (due) giorni prima al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Dipartimento di Prevenzione – dell'ASREM sede di Isernia (Distretto Sanitario di Venafro – tel. **0865.907923** ; Distretto Sanitario di Isernia-Frosolone – tel. **0865.44.2570/2630/2897**), in modo da programmare la data e l'ora della visita sanitaria presso il domicilio del richiedente;
2. L'interessato, a seguito della comunicazione di cui al sopra citato punto 1, dovrà impegnarsi a:
 - a. effettuare detta macellazione in luoghi **NON** aperti al pubblico e **NON** in ambito urbano;

- b. in locali e con attrezzature ed utensili in buone condizioni igienico - sanitarie, utilizzando solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- c. non spandere liquami e contaminare fossi e corsi d'acqua;
- d. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- e. sottoporre a controllo ispettivo i capi macellati da parte del Veterinario A.S.Re.M. che provvederà ad effettuare il prelievo per la ricerca della trichinella spp presso il laboratorio territoriale dell'Istituto Zooprofilattico;
3. L'importo da corrispondere al Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale competente per ogni suino macellato, così come stabilito al codice 3.24 del Tariffario unico regionale di cui al D.C.A n. 58/2015, è di € 10,65 (*dicesi Euro Diecivirgolasessantacinque*) a capo (*escluso esame trichinoscopico*), oltre ai diritti ENPAV (2%) per un totale di € 10,86 e deve essere effettuato sul c.c.p. n. **13179866** intestato a: ASREM – Dipartimento di Prevenzione – specificando nella causale **"diritti sanitari per macellazione suini privati"**
4. Al fine di ottimizzare il servizio delle visite ispettive da parte del Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale competente, è opportuno che i privati possessori di più suini da macellare facciano coincidere la macellazione degli stessi suini in un'unica giornata;
5. In caso di macellazione d'urgenza, di evidenti segni di sospetta malattia oppure qualora nella carcassa o sulle viscere vi fossero segni che deviano dalla normalità avvisare immediatamente il Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale competente e tenere tutto a sua disposizione;
6. Non utilizzare le carni prima che abbiano subito, con esito favorevole, la prescritta visita sanitaria, a seguito della quale il Sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare. Tale obbligo è esteso, come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 Novembre 1978, alle carni di suini allevati allo stato brado ed alle carni di cinghiale, qualunque ne sia la provenienza e la destinazione, ed alle carni di altri animali di cui è consentita la cattura;
7. E' tassativamente VIETATA:
- la macellazione a domicilio di suini senza l'*assenso* del Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale competente;
 - la macellazione a domicilio di specie animali diverse da quella suina;
 - la macellazione dei suini *per conto terzi* al di fuori dei macelli autorizzati;
 - la *commercializzazione* a qualsiasi titolo delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati;
8. In considerazione del continuo pericolo rappresentato dalla Trichinosi silvestre nella nostra Regione, evitare che le volpi ed altri carnivori selvatici, dopo l'uccisione, vengano abbandonati nelle campagne o lasciati in pasto ai carnivori domestici, con l'invito a consegnare le carcasse al Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale competente per i successivi esami sanitari;
9. I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno soggetti alle pene stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Luogo e data CASTELPIZZUTO, **09 DIC 2015**

IL SINDACO

IL SINDACO

Fortunato Ascenzia Di Santo

